

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 1 – Composizione

1. Il Comitato Pari Opportunità (di seguito Comitato) è costituito da¹:
 - a) Il delegato rettorale per le Pari Opportunità.
 - b) un rappresentante per ogni Facoltà del personale docente e altrettanti supplenti;
 - c) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e altrettanti supplenti;
 - d) due rappresentanti della componente studentesca e altrettanti supplenti;
 - e) due rappresentanti eletti tra assegnisti, dottorandi e specializzandi.

2. Le attività svolte dalle/dai componenti del Comitato sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti. Le/i componenti docenti possono richiedere una limitazione dell'attività didattica oppure orientare la didattica alle pari opportunità. Le/i componenti del personale tecnico-amministrativo hanno diritto ad allontanarsi dall'abituale posto di lavoro per lo svolgimento delle attività del Comitato. Per la realizzazione di specifici progetti, possono essere conferiti incarichi retribuiti.

3. Il Comitato in prima costituzione rimane in carica fino al 31 ottobre 2007 e i relativi membri sono nominati dal Rettore che provvede a designare Presidente il suo delegato. A partire dall'a.a. 2007/2008 i membri del Comitato diventano elettivi.

Per quanto attiene alle modalità di elezione si specifica che:

- a) Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti l'elettorato attivo e passivo spetta, nell'ambito della Facoltà di afferenza, ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che possono esprimere un'unica preferenza.
- b) Per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico amministrativo con contratto a tempo indeterminato.
- c) La rappresentanza studentesca è designata con delibera del Consiglio degli Studenti, tra i relativi componenti.

¹ Il Coordinamento Nazionale promuove l'elettività di tutte le/i componenti del Comitato e propone ai singoli Atenei di aggiungere all'art.1 un secondo comma: "Le rappresentanze sono elette a suffragio universale dalle rispettive componenti". L'art.14 del CCNL prevede che le rappresentanze del personale siano comunque elettive".

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto nell'ambito dei rispettivi corpi elettorali.

Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti dal Comitato. Il Rettore indice le elezioni almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti.

Il mandato ha durata di un triennio accademico ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

L'Amministrazione Centrale, tramite l'Ufficio Elettorale, cura tutte le operazioni elettorali.

Il seggio elettorale è composto da almeno un presidente, uno scrutatore ed un segretario, scelti dal Rettore tra docenti di ruolo o personale tecnico amministrativo, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati.

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità, i candidati più anziani anagraficamente.

I risultati elettorali sono dichiarati dal Presidente del seggio elettorale unico costituito presso il Palazzo Ateneo.

In caso di contestazioni, sollevabili entro 3 giorni dalla dichiarazione è possibile proporre un reclamo al Senato Accademico che deciderà nella prima seduta utile.

4. Il Comitato può inserire permanentemente nella propria organizzazione invitate/i e collaboratrici/ori, senza diritto di voto.

Art. 2 – Compiti

1. Il Comitato promuove la realizzazione di “azioni positive” da parte dell'Ateneo per garantire le pari opportunità nel lavoro e nello studio, in sintonia con le politiche europee in materia, con la direttiva del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997² e con la legge n. 125/1991³;

² Si tratta della direttiva “Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”.

³ Articolo 1 comma 2 della legge 10 aprile 1991, n.125:

- a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
- b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
- c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilità;
- e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

2. Il Comitato adotta direttamente azioni e gestisce servizi, nell'ambito del proprio *budget*⁴.
3. Il Comitato individua le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'ambito dell'attività di lavoro e di studio delle tre componenti universitarie (personale tecnico amministrativo, docente e componente studentesca). Il Comitato si fa altresì promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione.
4. Al Comitato per le Pari Opportunità compete, ad esempio:
 - a) formulare Piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici e delle studentesse e misure atte a consentire l'effettiva parità tra i sessi e curarne la realizzazione, nonché gestire progetti in autonomia oppure in collegamento con analoghe strutture locali, nazionali e internazionali;
 - b) avanzare proposte in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti l'accesso, la progressione di carriera, le figure professionali, l'attribuzione di incarichi e responsabilità, l'assegnazione alle strutture, la mobilità, le mansioni, la formazione e l'aggiornamento professionale, la ripartizione del salario accessorio, gli orari di lavoro del personale, gli orari dei servizi all'utenza, i progetti e gli interventi di organizzazione e ristrutturazione dell'ente, nonché ogni altra materia che secondo il Comitato riguardi la condizione delle lavoratrici e delle studentesse dell'ateneo ;
 - c) intervenire rispetto a casi segnalati di discriminazione diretta e indiretta, o, in assenza della Consigliera di fiducia, in casi di molestie sessuali e *mobbing*, nonché proporre codici di condotta per la prevenzione degli stessi. Resta inteso che le azioni in giudizio e quelle nelle sedi istituzionali sono promosse dai soggetti interessati nelle sedi opportune;
 - d) promuovere indagini, ricerche e analisi sulla divisione del lavoro e la distribuzione dei ruoli all'interno dell'Ateneo;
 - e) gestire corsi di formazione per le/i dipendenti, corsi di studio di genere per il personale, i dirigenti e gli studenti, progetti europei o internazionali, servizi ed ogni altra attività relativa agli scopi del Comitato;
 - f) organizzare convegni, seminari e pubblici incontri destinati a promuovere la cultura delle pari opportunità ed eventualmente finanziare iniziative editoriali in materia;

⁴ In sede di bilancio di previsione, ai sensi dell'art.57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, le università possono destinare un apposito capitolo alla spese relative al funzionamento e alla gestione del comitato.

- g) conferire premi di laurea e borse di studio dirette a stimolare l'approfondimento delle tematiche attinenti agli scopi del Comitato;
- h) organizzare iniziative in orario di servizio e presentare l'attività del Comitato in tutte le sedi dell'Ateneo;
- i) realizzare pubblicazioni o predisporre materiale informativo sull'attività del Comitato;

Art. 3 – Sede e Strumenti di funzionamento.

1. Il Comitato dispone di strumenti atti a pubblicizzare la sua attività e le sue iniziative ed in particolare di una pagina web sul sito internet di Ateneo e di opportuni spazi all'interno delle sedi di ciascuna Facoltà, anche nell'ambito di altri servizi, quali, ad esempio, lo sportello tutorato⁵. Al Comitato sono comunque garantiti: la sede e le attrezzature necessarie al funzionamento, un budget idoneo alla realizzazione delle attività programmate, il supporto di collaboratrici, esperte e personale dedicato. Il Comitato può altresì agire in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo.
2. La sede del Comitato è destinata alle attività istituzionali e all'ascolto del personale e delle studentesse/studenti dell'Università. Essa è aperta nel normale orario di servizio.
3. Il Comitato usufruisce di una dotazione finanziaria di funzionamento nella misura disposta dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato può sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione propri progetti di attività e richiedere specifici finanziamenti. Il Comitato può ricevere fondi da enti esterni.

Art. 4 - Diritto di informazione

1. Il Comitato viene preventivamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno degli Organi di Governo e sulle materie oggetto di negoziazione decentrata. Il Presidente o un membro del Comitato, su sua richiesta, è invitato, in qualità di osservatore alle riunioni degli Organi di Governo quando vengono trattati argomenti attinenti alle attività del Comitato.

⁵ Ci si riferisce ad esempio alla messa a disposizione da parte dell'Università di un sito Internet, di un indirizzario e-mail del personale, dei mezzi necessari all'informazione degli studenti e del personale sulle attività del Comitato, ecc.

2. Il Comitato può accedere a tutte le informazioni ed i documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività, anche in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 125/1991⁶.
3. Il Comitato, a tutela di interessi giuridicamente rilevanti ed in relazione alla necessità di verificare eventuali situazioni di discriminazione, ha altresì diritto di accesso a dati nominativi.

Art. 5 – Modalità di funzionamento

1. La prima riunione del Comitato è convocata e presieduta dal Presidente uscente. In tale seduta il Comitato procede all'elezione del nuovo Presidente
2. Al Presidente spetta la convocazione delle sedute plenarie, il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato.
3. La/il Segretaria/o mette a disposizione delle/dei componenti del Comitato tutta la documentazione (leggi, disposizioni, circolari, verbali, etc.) relativa all'attività del Comitato. Collabora inoltre con il Presidente alla redazione dei verbali delle riunioni del Comitato. La/il Segretaria/o è nominata/o dal Comitato stesso.
4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente. L'avviso della convocazione ordinaria contiene l'ordine del giorno ed è effettuato per iscritto, anche per e-mail, almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione. Di ogni riunione viene redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri effettivi o supplenti.

⁶ Art. 9, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n.125: “ Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

6. Le assenze dalle sedute devono essere giustificate con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data della seduta. Il membro che non può essere presente ad una seduta si impegna a contattare in tempo utile il proprio supplente per farsi sostituire. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica.
7. Il Comitato può nominare consulenti ed esperti individuati tra il personale docente e tecnico-amministrativo per svolgere le proprie attività, qualora richiedano competenze specifiche.

Art. 6 – Comitati per le Pari Opportunità di Facoltà

1. Entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, ogni Facoltà si dota di un proprio Comitato per le Pari Opportunità composto, preferibilmente, da rappresentanti del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti.
2. I Comitati di Facoltà agiscono di concerto ed in collaborazione con il Comitato di Ateneo.

Art. 7 – Contrattazione integrativa di Ateneo – rapporti con le parti sociali.

1. Il Comitato può partecipare con propri rappresentanti alle attività di contrattazione, in qualità di consulente delle parti sulle materie d'interesse.
2. La parte pubblica e la parte sindacale sono tenute a prendere in esame le proposte del Comitato entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Le determinazioni delle parti che prevedano soluzioni diverse da quelle proposte devono essere motivate e comunicate per iscritto al Comitato.

Art. 8 – Modifiche

1. Le modifiche al Regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti del Comitato. Il presente Regolamento è approvato dagli Organi Accademici ed inserito nelle raccolte normative e regolamentari dell'Università.